

DECRETO 19 marzo 2014.

Rettifica del decreto 21 gennaio 2014, recante: «Emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie "Flora nell'Arte" - Barocco, versione proof, millesimo 2014.».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Direttore generale del Tesoro del 21 gennaio 2014, n. 4098, relativo all'emissione delle monete d'oro da euro 20 della serie "Flora nell'Arte" - Barocco, in versione proof, millesimo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 22 del 28 gennaio 2014;

Visto in particolare l'art. 2 del detto decreto, concernente le caratteristiche tecniche delle monete d'oro da euro 20, che riporta, fra l'altro, in $\pm 3\%$ la tolleranza sul titolo dell'oro;

Vista la nota n. 11077 del 27 febbraio 2014, con cui l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. ha comunicato che la tolleranza sul titolo delle monete auree "Flora nell'Arte" da euro 20, è da ritenersi al $\pm 1\%$ e non al $\pm 3\%$ come erroneamente riportato nel suddetto decreto 21 gennaio 2014;

Considerato la necessità di provvedere alla correzione da $\pm 3\%$ a $\pm 1\%$ della tolleranza sul titolo dell'oro riportata nel citato decreto 21 gennaio 2014, n. 4098;

Decreta:

All'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al preambolo, la caratteristica tecnica "tolleranza" sul titolo in millesimi delle monete d'oro da euro 20 della serie "Flora nell'Arte" - Barocco, versione proof, millesimo 2014, erroneamente indicata in " $\pm 3\%$ ", è rettificata come segue: " $\pm 1\%$ ".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2014

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

14A02393

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2013.

Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». (Decreto n. 1060).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2013 destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi Interuniversitari;

Visto il D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2013, registrato alla Corte dei conti 24 settembre 2013, Reg. 12, foglio 398;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013 con il quale vengono destinati € 5.000.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;

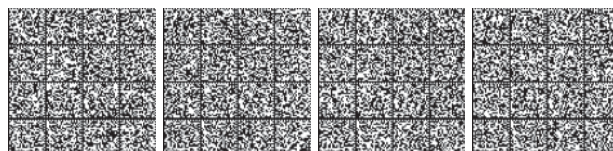
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto l'art. 24, comma 2, lettera b) e comma 3 lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale non rinnovabili, con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;

Visto l'art. 24, comma 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale prevede che il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento;

Visto l'art. 24 comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale, «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema



universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle università;

Visti i pareri dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e del Consiglio universitario nazionale, limitatamente alle disposizioni relative al reclutamento di giovani ricercatori del «Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini"» attuative del predetto art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte ed alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 5 lettera b) del predetto D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013;

Decreta:

Art. 1.

Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 5 lettera b) del D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013, si rivolge a studiosi di ogni nazionalità, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito successivamente al 31 ottobre 2007 e che risultino continuativamente e stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o da finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attività di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio di servizio all'estero, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato che hanno svolto prolungati periodi di ricerca e/o didattica all'estero, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con università e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato Italiano. Gli studiosi dovranno aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente entro il 31 ottobre 2010, in modo che nel triennio siano comprese attività didattiche e/o di ricerca post-dottorale non finalizzate al solo conseguimento del dottorato di ricerca o titolo equivalente.

Art. 2.

A valere sulle disponibilità di cui all'art. 5, lettera b) del D.M. n. 700 dell'8 agosto 2013 vengono banditi 24 posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b);

Art. 3.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA (<http://cervelli.cineca.it>), entro e non

oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda deve contenere:

il curriculum vitae dell'interessato;

l'elenco delle pubblicazioni scientifiche e allegata una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;

l'autocertificazione di stabile permanenza all'estero, con impegno in attività didattiche o di ricerca, da almeno un triennio alla data di scadenza delle domande;

il programma di ricerca, che dovrà specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi; i costi della ricerca che dovranno essere direttamente correlate all'attività dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;

il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri ai quali verranno richieste due lettere di presentazione confidenziali;

l'indicazione, in ordine di preferenza, di tre università statali, ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attività di ricerca. L'elenco delle sedi è portato a conoscenza del Comitato di cui all'art. 4 una volta completata la graduatoria finale di merito.

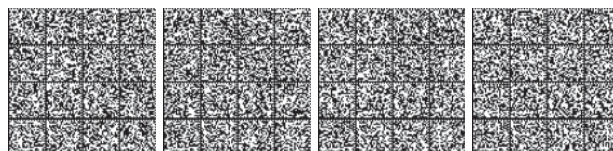
Art. 4.

La selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. Al termine della fase di valutazione il Comitato ordina, secondo liste di priorità, una per macro-area, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.

Le liste di priorità e il risultante elenco dei 24 vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Successivamente, il Ministero prende contatto con i vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro 15 giorni e successivamente con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.

Queste ultime, entro 45 giorni, devono inviare al Ministero la delibera del Consiglio di Amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3) lettera b) della legge n. 240/2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta.

I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del Consiglio di Amministrazione.



In caso di mancata accettazione del contratto o presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, la graduatoria può essere utilizzata a scorrimento entro i 12 mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.

Il Ministero provvede altresì al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potrà comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno.

Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo ed a tempo pieno del ricercatore presso l'università ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui alle premesse.

Art. 5.

Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'università dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'università.

Art. 6.

Non oltre 90 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta, al Dipartimento dell'università, presso cui svolge la propria attività, una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal dipartimento, è trasmessa al Ministero entro 30 giorni. Al termine del contratto il dipartimento è inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l'università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, può essere inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro.

Art. 7.

Per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 dicembre 2013

Il Ministro: CARROZZA

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014

Ufficio di controllo atti del MIUR del MIBAC del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 302

14A02366

DECRETO 4 marzo 2014.

Autorizzazione alla Scuola superiore per mediatori linguistici con sede in Mantova, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 25 a 75 unità e, per l'intero corso, a 225 unità.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 che ha sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea adottato in esecuzione del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2007 con il quale la classe di laurea in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'all. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 è stata dichiarata corrispondente alla classe L12;

Visto il decreto ministeriale in data 28 dicembre 1993 con il quale è stata disposta l'abilitazione della scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Mantova, via Scarsellini 2, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il decreto del Direttore generale del servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta scuola, che ha assunto la denominazione di scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi

